Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — ROMA - Mercoledì, 25 gennaio 1928 - ANNO VI — Numero 20

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 289.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2679.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, col quale venne provveduto al riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 290.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2677.

Nuove disposizioni circa l'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, che proroga al 31 luglio 1930 la durata del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo e reca norme per il suo funzionamento;

Visto il decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1122, e col quale si apportano modificazioni all'ordinamento amministrativo del Consorzio;

Visto il R. decreto 24 aprile 1927, n. 896, col quale si approvano le norme per la elezione, la rinnovazione ed il funzionamento del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione del Consorzio;

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, contenente norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove disposizioni per la organizzazione amministrativa del Consorzio suddetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana istituito con la legge 15 luglio 1906, n. 333, è retto da un Commissario governativo e da una Consulta.

Art. 2.

Il Commissario governativo è nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

La Consulta è presieduta dal Commissario governativo e si compone di cinque membri nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, tre dei quali scelti fra gli esercenti e due fra coloro che abbiano titolo ad ottenere la concessione perpetua di miniere di zolfo a norma dell'art. 54 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 3.

Non possono far parte della Consulta coloro che esercitano il commercio di esportazione degli zolfi e la industria della raffinazione, i soci e gli amministratori delle società esercenti tali imprese.

Art. 4.

Il Commissario governativo ha la rappresentanza giuridica del Consorzio.

Spetta ad esso la gestione e la direzione generale del Consorzio medesimo.

Spetta alla Consulta:

1° Dare parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

2° Nominare i membri del collegio arbitrale;

3° Nominare tra i consorziati il rappresentante del Consorzio nel seno del comitato tecnico amministrativo della sezione di credito minerario del Banco di Sicilia;

4° Dare parere sulle norme per le vendite da farsi eventualmente a consegne poliennali.

E' inoltre in facoltà del Commissario governativo di sottoporre all'esame della Consulta determinate questioni di particolare importanza, nonchè di affidare dati incarichi a taluno dei suoi componenti.

Art. 5.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che la eserciterà di concerto con quello delle finanze per quanto concerne le passività del Consorzio verso l'Erario e gli istituti di credito sovventori del Consorzio medesimo, nonchè i rapporti col Banco di Sicilia e la sua sezione di credito minerario.

Parimenti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consorzio saranno approvati dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Ministro per le finanze.

Art. 6.

E' soppresso l'ufficio ed il posto di direttore generale del Consorzio e conseguentemente sono abrogati gli articoli 12, 13 e 14 della legge 30 giugno 1910, n. 361; 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739; il decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, e il R. decreto 24 aprile 1927, n. 896, nonchè ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 176. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 291.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2675.

Distacco delle frazioni Marti e Casteldelbosco dal comune di Palaia e loro aggregazione al comune di Montopoli in Val d'Arno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni Marti e Casteldelbosco sono staccate dal comune di Palaia ed aggregate a quello di Montopoli in Val d'Arno.

Art. 2.

Il territorio delle frazioni anzidette è delimitato in conformità della pianta topografica predisposta dall'ufficio tecnico comunale di Palaia e vistata dall'ufficio del Genio civile di Pisa in data 23 settembre 1927.

Tale pianta, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al comune di Palaia è aggregata la zona di territorio del comune di Montopoli in Val d'Arno, situata sulla sinistra del torrente Chiecina e segnata in colore verde nella pianta surrichiamata.

Art. 4.

Al prefetto di Pisa è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Palaia e Montopoli in Val d'Arno, in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione disposte col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 168. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 292.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2676.

Riunione dei comuni di Galbiate, Bartesate e Sala al Barro in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Galbiate ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Galbiate, Bartesate e Sala al Barro, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune, con denominazione e capoluogo « Galbiate ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 173. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 293.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2672.

Estensione delle norme di cui al R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, al personale degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere al personale degli enti autarchici le norme relative all'abolizione e riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni di caro-viveri corrisposti al personale statale in effettivo servizio od in quiescenza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1927, le indennità temporanee mensili, i soprassoldi e gli altri assegni di caro-viveri che le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i consorzi, le aziende, eccetto quelle di trasporto, in gestione diretta delle provincie e dei comuni, nonchè gli altri enti ed istituzioni da quelli anzidetti amministrati o mantenuti col loro concorso, corrispondono, sotto qualsiasi forma o denominazione, al personale dipendente, compresi gli insegnanti ed i sanitari, sono aboliti, fino a concorrenza dell'importo corrispondente a quello percepito al 31 ottobre 1927 per tale titolo dal personale dipendente dallo Stato:

a) per il personale provvisto di un trattamento economico non inferiore a quello stabilito dall'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato per il grado 7°;

b) per il personale provvisto di un trattamento inferiore, che non sia coniugato o sia vedovo senza prole convivente ed a carico di età inferiore ai 18 anni e pel quale non ricorra l'ipotesi di cui al 1° comma del successivo art. 3.

Per il computo del trattamento economico ai fini della lettera *a*) del presente articolo si tien conto di ogni retribuzione, paga, emolumento, indennità, anche di carattere temporaneo, percepiti dal personale, esclusi soltanto le indennità, i soprassoldi e gli altri assegni di caro-viveri fino a concorrenza dell'importo corrispondente a quello percepito per lo stesso titolo al 31 ottobre 1927 dai dipendenti statali.

Agli effetti dell'applicazione della lettera *b*) non si tien conto del coniuge legalmente separato o dichiarato assente con sentenza passata in giudicato.

Art. 2.

Qualora negli stipendi, salari, paghe, retribuzioni ed altre competenze di carattere continuativo di cui è provvisto il personale contemplato alla lettera *a*) dell'art. 1 siano stati assorbiti o consolidati, in tutto od in parte, indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni di caro-viveri in precedenza corrisposti al personale medesimo, per il computo del trattamento economico di cui al penultimo comma dell'art. 1 si tien conto soltanto della quota assorbita fino alla concorrenza di L. 780, mentre la quota residua sarà considerata come assegno di caro-viveri e conglobata con gli altri assegni allo stesso titolo eventualmente corrisposti agli effetti della soppressione di cui alla lettera *a*) dell'articolo medesimo.

Qualora negli stipendi, salari, paghe, retribuzioni ed altre competenze di carattere continuativo di cui è provvisto il personale che si trovi nelle condizioni di famiglia contemplate alla successiva lettera *b*) dell'art. 1, siano stati assorbiti o consolidati, in tutto o in parte, indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni di caro-viveri in precedenza corrisposti al personale medesimo, la soppressione disposta dall'articolo stesso si estende a tali indennità, soprassoldi ed altri assegni di caro-viveri per la parte eccedente l'indicata somma di L. 780.

Art. 3.

Le indennità, i soprassoldi e gli altri assegni di cui al precedente art. 1 sono ridotti di L. 30 mensili per il personale che si trovi nelle condizioni di famiglia di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso, il cui trattamento economico complessivo sia inferiore a L. 5400 per gli impiegati, a L. 4180 per gli agenti e, rispettivamente, a L. 3168 e 1848 per il personale salariato, maschile e femminile.

La riduzione di cui al precedente comma si applica anche al personale non di ruolo che si trovi nelle stesse condizioni di famiglia, nonchè a quello operaio in dette condizioni che sia provvisto di assegni di caro-viveri regolati in relazione alla rimunerazione locale della mano d'opera.

Per il personale provvisto di paghe, retribuzioni o analoghi assegni fissati in misura giornaliera la riduzione è applicata in ragione di una lira al giorno.

Art. 4.

Fermo il disposto dell'art. 2, gli assegni di carattere normale e continuativo corrisposti al personale il cui trattamento economico non sia inferiore a quello previsto dalla lettera *a*) del precedente art. 1 ed a quello che si trovi nelle condizioni di famiglia indicate alla lettera *b*) dello stesso articolo che, in aggiunta allo stipendio, paga, retribuzione, ed altre competenze analoghe, non percepisca alcuna indennità, soprassoldo od assegno a titolo di caro-viveri, saranno ugualmente ridotti, a decorrere dal 1° dicembre 1927, di L. 30 mensili. Per il personale che percepisce assegni giornalieri la riduzione è applicata in ragione di una lira al giorno.

Le riduzioni disposte dal presente articolo non potranno però, in nessun caso, eccedere il decimo degli assegni di carattere normale e continuativo di cui il personale gode attualmente e saranno applicate, in primo luogo, sugli assegni non computabili ai fini di pensione o di altro trattamento di quiescenza o assicurativo.

Le riduzioni stesse non sono applicabili nei riguardi del personale il cui trattamento economico non abbia subito, successivamente al 30 giugno 1914, alcun miglioramento neanche a titolo d'indennità, soprassoldi od assegni di caro-viveri.

Art. 5.

A decorrere dal 1° dicembre 1927, le indennità temporanee mensili e gli altri assegni di caro-viveri che gli enti di cui all'art. 1 abbiano stabilito di corrispondere al proprio personale pensionato saranno ridotti di un terzo tanto per i pensionati diretti quanto per quelli indiretti.

Tale riduzione si estende alle indennità, soprassoldi od altri assegni di caro-viveri eventualmente conglobati nelle pensioni od assegni diretti o di riversibilità.

Art. 6.

Le amministrazioni degli enti di cui all'art. 1 dovranno far luogo alle soppressioni e riduzioni previste dal presente decreto entro venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* dandone immediata comunicazione al prefetto, al quale spetta di apportarvi le correzioni eventualmente necessarie, come di provvedere di ufficio in caso di inadempimento e di risolvere i ricorsi degli interessati contro l'operato delle amministrazioni.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

Art. 7.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge: il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 164. — SIROVICH

Numero di pubblicazione 294.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2673.

Proroga del termine fissato dall'art. 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 60 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare la citata disposizione di legge;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, è sostituito il seguente:

« La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1927, ma è facoltà del Ministro per le colonie, con suo decreto, di sospendere, fino a non oltre il 1° luglio 1929, l'applicazione di quelle norme che egli ritenga non immediatamente attuabili ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 165. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 295.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2671.

Riunione dei comuni di Ragoli, Preore e Montagne in un unico Comune con capoluogo Ragoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Ragoli, Preore e Montagne, in provincia di Trento, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Ragoli.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 163. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 296.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2670.

Costituzione di consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura di prodotti ortofrutticoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare speciali provvedimenti per la esportazione dei prodotti ortofrutticoli del Mezzogiorno;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione di « Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti ortofrutticoli ».

Tali consorzi hanno lo scopo di istituire e gestire, nei maggiori centri ortofrutticoli della Sicilia e del Mezzogiorno d'Italia, magazzini e stabilimenti per la raccolta, deposito, pulitura, condizionatura e imballaggio dei prodotti ortofrutticoli. Essi possono assumere, altresì, servizi di commissione e spedizione, istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare che abbia relazione e attinenza con lo scopo sovraindicato.

La loro durata è illimitata.

I consorzi hanno una propria personalità giuridica e gestione autonoma.

Sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Camera agrumaria e l'Istituto nazionale per l'esportazione sono autorizzati a partecipare alla costituzione dei consorzi di cui al precedente articolo, con il conferimento di quota del capitale occorrente, indipendentemente dalle disposizioni delle loro leggi organiche e degli statuti, in base a deliberazione dei loro Consigli di amministrazione o dei loro comitati esecutivi o tecnici.

Possono altresì far parte dei consorzi, altri enti pubblici o aventi comunque fini di pubblica utilità, quando abbiano facoltà di farlo in base alle proprie disposizioni istituzionali, e la loro partecipazione sia approvata dall'assemblea del consorzio.

Art. 3.

I consorzi saranno costituiti con atto pubblico. Gli atti costitutivi sono ammessi a registrazione col pagamento della tassa fissa di registro di L. 10.

Art. 4.

Le norme per la organizzazione e l'amministrazione di ciascun consorzio saranno stabilite in apposito statuto, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 162. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 297.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 14.

Riunione dei comuni di Bezzecca, Enguiso, Lenzumo, Locca e Pieve di Ledro in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Bezzecca ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bezzecca, Enguiso, Lenzumo, Locca e Pieve di Ledro, in provincia di Trento, sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Bezzecca ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 169. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 298.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1928, n. 13.

Proroga del termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire nuove disposizioni circa i termini per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per la istruzione pubblica e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso un nuovo termine, fino al 30 aprile 1928, per la presentazione delle domande di iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti, a norma degli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Le domande, con i documenti prescritti dal regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, devono essere presentate, entro il predetto termine perentorio, direttamente alle Commissioni, di cui ai precitati articoli 9 e 10, aventi sede presso il Ministero della pubblica istruzione.

Le domande, che siano state presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro efficacia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, può essere prorogato, con decorrenza dal 1° dicembre 1927, il termine stabilito nel R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826, per l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti da parte delle competenti Commissioni.

Nello stesso modo può essere prorogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1928, il termine per la iscrizione nell'albo, rimanendo corrispondentemente prorogato il termine, di cui all'art. 70 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

Rimane fermo l'ultimo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDELE — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 166. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 299.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 15.

Riunione dei comuni di Lombardore e Rivarossa in un unico Comune denominato « Lombardore ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Lombardore e Rivarossa, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune denominato « Lombardore ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 170. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 300.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 16.

Aggregazione dei comuni di Sant'Agata sopra Cannobio, San Bartolomeo Valmara e Traffiume a quello di Cannobio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Sant'Agata sopra Cannobio, San Bartolomeo Valmara, e Traffiume sono aggregati al comune di Cannobio.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 171. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 301.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 17.

Aggregazione dei comuni di Germignaga e Voldomino al comune di Luino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Germignaga e Voldomino sono aggregati al comune di Luino.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 172. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 302.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 19.

Riunione dei comuni di Cabras e Solanas in un unico Comune denominato « Cabras ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cabras e Solanas, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune denominato « Cabras ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 175. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 303.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 18.

Riunione dei comuni di Barumini e Las Plassas in un unico Comune denominato « Barumini ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Barumini e Las Plassas, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune denominato « Barumini ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 174. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 304.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1928, n. 30.

Determinazione per i Comuni della provincia di Catania, pei quali non sia stato già provveduto, della data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei Comuni della provincia di Catania pei quali non sia stato già provveduto, è fissata al 1° febbraio 1928 la data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 180. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1927.
Ordinamento del « Patronato nazionale per l'assistenza sociale ».

IL CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 12 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Veduto l'art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia;

Veduto il decreto Ministeriale 26 giugno 1925 con cui fu riconosciuto il « Patronato nazionale medico-legale per gli infortuni agricoli industriali e per le assicurazioni sociali » con sede in Roma, e ne fu approvato lo statuto;

Considerata la necessità di modificare l'ordinamento del Patronato anzidetto per uniformarlo ai principî sanciti nei punti XXVII e XXVIII della Carta del Lavoro;

Decretano:

Art. 1.

Il Patronato nazionale medico-legale per gli infortuni agricoli industriali e per le assicurazioni sociali, con sede in Roma, assume la denominazione di « Patronato nazionale per l'assistenza sociale ».

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto del Patronato anzidetto, composto di numero ventuno articoli, nel testo unito al presente decreto.

Art. 3.

Lo statuto di cui al precedente articolo entra in vigore il 1° gennaio 1928.

Da tale data è sciolto l'attuale Consiglio direttivo ed i suoi poteri sono temporaneamente affidati al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, il quale nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, provvederà a convocare il nuovo Consiglio direttivo, costituito a norma dell'annesso statuto.

Roma, addì 24 dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Statuto del « Patronato nazionale per l'assistenza sociale ».

Denominazione - Sede - Scopi.

Art. 1.

Il Patronato nazionale medico-legale per gli infortuni agricoli industriali e per le assicurazioni sociali, riconosciuto con decreto del Ministero dell'economia nazionale in data 26 giugno 1925 assume la denominazione di « Patronato nazionale per l'assistenza sociale » ed ha sede in Roma presso la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

La sua azione si estende in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

In particolare il Patronato ha il còmpito:

a) di assistere i lavoratori in applicazione del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, relativo regolamento e successive modificazioni, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

b) di assistere i lavoratori in applicazione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, relativo regolamento e successive modificazioni, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria;

c) di assistere i lavoratori in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e relativo regolamento, per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia;

d) di assistere i lavoratori in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e relativo regolamento, per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;

e) di assistere i lavoratori in applicazione di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di assicurazioni sociali non comprese nei commi precedenti, nonchè delle leggi e dei regolamenti protettivi del lavoro;

f) di collaborare con gli organi incaricati della vigilanza per la esecuzione delle leggi e regolamenti precitati, e fare opera di propaganda e di studio per la diffusione ed il perfezionamento della legislazione sociale.

Previo accordo con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ed approvazione del Ministero dell'economia nazionale, il Patronato nazionale può assumere la regolazione delle tessere per le assicurazioni sociali, che dovranno in ogni caso essere restituite ai datori di lavoro non oltre il settimo giorno dal loro ritiro.

Art. 3.

Il Patronato, nell'àmbito delle leggi e dei regolamenti sopra ricordati, presta la sua assistenza a qualsiasi lavoratore, legalmente rappresentato dalle Federazioni aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, anche se non inscritto ad Associazioni legalmente riconosciute, e le sue prestazioni in qualunque forma e sede, sono gratuite. Possono quindi essere poste a carico degli assistiti le sole spese per la produzione della documentazione occorrente a giustificare, amministrativamente o giudizialmente, le loro pretese, salvo, s'intende, il recupero delle spese, competenze ed onorari a carico dei soccombenti nelle vertenze di qualsiasi natura vinte nell'interesse dei lavoratori.

Organi e funzionamento del Patronato.

Art. 4.

Sono organi del Patronato:

a) il presidente;

b) il Consiglio direttivo.

Art. 5.

Il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti è di diritto il presidente del Patronato.

Spetta al presidente:

a) la rappresentanza legale, giudiziale ed extra-giudiziale dell'Ente, salvo quanto è previsto agli articoli 9 e 12;

b) convocare e presiedere il Consiglio direttivo;

c) prendere tutti i provvedimenti occorrenti per il funzionamento e lo sviluppo dell'Ente, salvo quanto è di competenza del Consiglio direttivo;

d) sottoporre alla ratifica del Consiglio direttivo la nomina dei segretari dirigenti gli uffici locali nonchè dei medici e dei legali della sede centrale e degli uffici locali e del personale direttivo di contabilità.

In tutti i casi di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal vice-presidente, nominato dal Consiglio direttivo. In caso di impedimento o di assenza tanto del presidente che del vice-presidente, funge da presidente il consigliere più anziano di età.

Il presidente può delegare alcuna delle sue funzioni ad un membro del Consiglio direttivo o, eccettuate quelle di cui al capo *b*), e secondo le rispettive competenze, al direttore generale e all'amministratore generale. Il vice-presidente dura in carica 3 anni e può essere confermato.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo è composto:

a) di un rappresentante per ciascuna delle Federazioni nazionali dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, eletto dal Direttorio nazionale della rispettiva Federazione nazionale;

b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

c) di un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ed ogni altra volta che il presidente od un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario. Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate mediante avviso scritto da farsi pervenire ai singoli consiglieri almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ciascuna seduta sarà compilato apposito verbale, da firmarsi dal presidente o da chi ne fa le veci, dal direttore generale e dall'amministratore generale, i quali assistono alle sedute con voto consultivo.

Art. 8.

Spettano al Consiglio direttivo:

a) la nomina del vice-presidente;

b) la nomina del direttore generale e dell'amministratore generale;

c) la ratifica della nomina del personale indicato negli articoli 5, lettera *d*), e 10;

d) l'approvazione del regolamento per la disciplina dei servizi e degli uffici, e quello del personale;

e) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente;

f) l'approvazione di qualsiasi modifica da apportare al presente statuto;

g) la fissazione delle medaglie di presenza e compensi eventuali al presidente, ai consiglieri ed ai sindaci.

Il Consiglio direttivo delibera inoltre su qualsiasi altro argomento relativo alla situazione generale ed al funzionamento del Patronato che gli venga sottoposto dal presidente.

I regolamenti di cui nella lettera *d*) debbono essere approvati dal Ministero dell'economia nazionale e da quello delle corporazioni.

Art. 9.

Al funzionamento di tutti gli uffici centrali e periferici del Patronato sovrintendono, per la parte tecnica, il direttore generale, e per la parte finanziaria l'amministratore generale, i quali coadiuvano altresì il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e curano l'esecuzione dei suoi provvedimenti e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, a seconda della propria competenza.

Al direttore generale spetta la rappresentanza legale del Patronato in tutti i giudizi, dinanzi la Cassazione del Regno e gli altri organi giurisdizionali centrali, inerenti all'assistenza dei lavoratori.

Art. 10.

Il direttore generale dà esecuzione, nei limiti delle spese impostate in bilancio, alle deliberazioni del Consiglio direttivo, che riflettono le funzioni tecniche ed assistenziali demandate al Patronato nazionale ai sensi del presente statuto, ne dirige i servizi tecnici ed assistenziali, propone al presidente la nomina dei segretari dirigenti gli uffici dipendenti nonchè dei medici e dei legali della sede centrale e degli uffici locali e sottopone alla ratifica del Consiglio la nomina del personale preposto e adibito a funzioni di carattere tecnico e assistenziale.

Art. 11.

L'amministratore generale dà esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo in materia finanziaria e patrimoniale, sovrintende all'andamento di tutti i servizi di contabilità e di cassa del Patronato nazionale e degli uffici dipendenti, sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo i bilanci preventivi e consuntivi e tutti gli atti finanziari del Patronato e degli uffici locali, e propone alla presidenza la nomina di tutto il personale adibito a mansioni di contabilità.

Art. 12.

Il Patronato esplica la sua azione sia direttamente sia a mezzo di uffici locali, la cui competenza ed attività saranno definite con apposito regolamento, di cui nell'art. 8 lettera *d*).

Con l'altro regolamento, cui si fa cenno nell'art. 8 lettera *d*), sarà stabilito il trattamento del direttore generale, dell'amministratore generale, nonchè dei funzionari e del personale degli uffici centrali e locali.

I segretari dirigenti gli uffici locali rappresentano legalmente il Patronato nell'àmbito della circoscrizione territoriale nella quale operano anche per i giudizi avanti gli organi giurisdizionali ordinari e speciali.

Art. 13.

I medici, i legali e le altre persone incaricate in genere di prestare l'assistenza medico legale a termini del presente statuto non possono accettare incarichi di qualsiasi specie dagli Istituti assicuratori.

Il Patronato ha facoltà in qualunque tempo di cessare di valersi dell'opera delle persone predette senza l'obbligo di pagamento di alcuna indennità, salvo l'eventuale rimborso di spese effettivamente sostenute.

Art. 14.

Alle persone di cui all'articolo precedente, ed in genere a qualunque funzionario del Patronato nazionale, è assolutamente vietato di esigere o comunque accettare per tali prestazioni altri compensi oltre quello stabilito e corrisposto dal Patronato stesso, salvo per i legali il pagamento degli onorari a carico dei soccombenti ai sensi del precedente art. 3.

Bilancio ed ordinamento finanziario.

Art. 15.

Alle spese occorrenti per il proprio funzionamento il Patronato provvede:

a) con l'importo di contributo sindacale, previsto dall'art. 18, comma 3° del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

b) coi contributi assegnati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

c) con eventuali contributi e sussidi dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed altri enti;

d) con eventuali lasciti o donazioni.

Il 5 per cento del contributo annuo di cui alla lettera *a*) e gli eventuali avanzi d'esercizio saranno devoluti alla formazione di un fondo di riserva per garantire la continuità di funzionamento del Patronato.

I modi d'impiego del fondo di riserva e gli eventuali prelevamenti del medesimo sono deliberati dal Consiglio direttivo, su proposta del presidente; le deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva per essere esecutive debbono essere approvate dai Ministeri dell'economia nazionale e delle corporazioni.

Art. 16.

L'esercizio finanziario del Patronato si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre sarà compilato ed approvato il bilancio preventivo dell'esercizio seguente.

Entro i primi tre mesi d'ogni anno sarà compilato ed approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

I conti delle spese di ciascun ufficio locale figureranno come allegati illustrativi dei bilanci. Entro 15 giorni dalla sua approvazione, copia del bilancio consuntivo dovrà essere, a cura del presidente, inviata al Ministero dell'economia nazionale e al Ministero delle corporazioni, insieme con la relazione dei sindaci, e col verbale della riunione del Consiglio direttivo con cui il bilancio stesso fu approvato.

Art. 17.

Le funzioni di sindaci del Patronato sono esercitate da un Collegio costituito da un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale, un rappresentante del Ministero delle corporazioni, ed un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, nominato dal Direttorio nazionale.

Le attribuzioni ed i poteri dei sindaci sono quelli previsti dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci debbono essere invitati ad assistere a tutte le sedute del Consiglio direttivo.

Personalità giuridica e vigilanza governativa.

Art. 18.

Il Patronato nazionale è persona giuridica a termini dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450. Come tale, nei limiti consentiti dal suo patrimonio e per le finalità previste dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto, esso può possedere, obbligarsi e stare in giudizio.

Di là dai limiti e facoltà anzidetti, i suoi amministratori e rappresentanti rispondono in proprio verso i terzi.

Art. 19.

Il Patronato è soggetto alla vigilanza del Ministero d l'economia nazionale e di quello delle corporazioni che esercitano nei modi e termini previsti dalle disposizioni gislative e regolamentari in materia.

In particolare:

a) entro 15 giorni ed a cura del presidente, debbono sere comunicate ai Ministeri predetti tutte le deliberazi del Consiglio direttivo, e sono soggette alla loro appro zione, oltre quelle indicate altrove, le deliberazioni di alla lettera *g*) dell'art. 8.

Nel caso che uno o entrambi i Ministeri neghino l'app vazione con comunicazione da farsi al presidente entro giorni dalla data di ricevimento, il Consiglio direttivo è convocato per deliberare sull'argomento, sentite le osser zioni in base alle quali è stata negata l'approvazione;

b) il Patronato fornirà ai due Ministeri tutte le not e i dati statistici da essi richiesti circa il suo funzionam to, nonchè l'elenco nominativo delle persone preposte a organi di cui all'art. 4, e tutte le sue variazioni, e adot rà i registri secondo i modelli eventualmente imposti Ministeri medesimi;

c) i due Ministeri hanno facoltà di disporre in qual que tempo ispezioni sul funzionamento complessivo e la tuazione finanziaria e morale dell'Ente, o su taluni affar su alcuno degli uffici locali del medesimo, ed il Patron metterà a disposizione dei funzionari incaricati delle is zioni tutti i libri, registri ed incartamenti relativi agli fari sui quali sia comunque interessato;

d) in caso di gravi ed accertate irregolarità il Minist dell'economia nazionale, di concerto con quello delle cor razioni, ha facoltà di sospendere i poteri degli organi cui all'art. 4, ed accentrarli in persona di un commissa governativo;

e) il Ministero dell'economia nazionale può infine, p vio concerto con quello delle corporazioni, sciogliere il] tronato e nominare un liquidatore.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 20.

Il presente statuto e tutte le sue successive eventuali i dificazioni non sono esecutivi senza l'approvazione del] nistero dell'economia nazionale e quello delle corporazic

Il presidente del Patronato ha l'obbligo di introdurre, qualunque tempo, nello statuto tutte le modificazioni che Ministero dell'economia nazionale di concerto con que delle corporazioni ritenesse opportuno introdurvi, salvo riferirne al Consiglio direttivo nella prossima adunan

Art. 21.

In caso di cessazione o di scioglimento del Patronato, patrimonio di questo eventualmente risultante dopo la

stemazione di tutte le sue passività sarà devoluto a favore di una istituzione di assistenza sociale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Roma, 24 dicembre 1927 - Anno VI

Visto si approva.

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1928.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste nella provincia di Santa Fè (Argentina);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze dai porti della provincia di Santa Fè sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con il decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

Ordinanza di sanità marittima n. 2 del 1928.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste bubbonica in Aden (Arabia);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze dal porto di Aden (Arabia) sono sottoposte alle misure profilattiche contro la peste prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3.50 per cento netto 1ª categoria.

Si notifica che nel giorno di giovedì 9 febbraio p. v., alle ore 9 in Roma, in una sala a pianterreno ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 18ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3.50 % netto 1ª categoria, create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731, ed emesse in virtù del R. decreto 25 aprile 1909, n. 206.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 4120 sulle 248,040 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1928 saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 23 gennaio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

p. *Il direttore capo della divisione IV*: SCALZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 24 gennaio 1928 - Anno VI

Francia	74.27	Belgrado	33.35
Svizzera	363.87	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.087	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.632	Norvegia	5.03
Spagna	320.70	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.635	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.505	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.06
Praga	56.05	Rendita 3,50 %	73.475
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	43 —
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	82.55
New York	18.892	Littorio 5 %	81.95
Dollaro Canadese	18.90	Obbligazioni Venezie 3,50 %	73.20
Oro	364.53		

BANDI DI CONCORSO

ERRATA-CORRIGE.

Nel bando di concorso per titoli a posti di console, ecc., pubblicato a pag. 5024 della *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1927, n. 299, e precisamente al n. 2 dell'art. 1, è stato erroneamente stampato: « *dieci* posti di console di 3ª classe », invece di *cinque* posti, ecc., come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.